

DETERMINA N. 6/23/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLA SOCIETÀ INWIT S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società Inwit S.p.A. di seguito denominata “*Inwit*”, del 7 dicembre 2022 ed acquisita dall’Autorità con numero di protocollo 349858 del 12 dicembre 2022 con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti del Comune di Napoli avente ad oggetto l’accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la nota del 13 dicembre 2022, protocollo 352926, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha convocato Inwit ed il Comune (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 10 febbraio 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTO il verbale di udienza del 10 gennaio 2023;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

CONSIDERATO che, nell'udienza del 10 gennaio 2023, veniva assegnato alle *Parti* il termine di trenta giorni per l'avvio di un percorso negoziale volto alla composizione bonaria della controversia e che, in tale data, veniva altresì fissata una nuova udienza per il giorno 10 febbraio 2023, al fine di valutare l'esito del suddetto percorso;

VISTO il verbale di udienza del 10 febbraio 2023 durante la quale le *Parti* chiedevano una ulteriore proroga di trenta giorni per la prosecuzione della fase negoziale;

CONSIDERATA altresì la richiesta di proroga accordata in data 20 aprile dal responsabile del procedimento a mezzo mail;

VISTA la nota del 5 giugno 2023, acquisita a protocollo 149629, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, [*omissis*];

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Inwit S.p.A. ed il Comune di Napoli.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano